

OGGETTO: Obbligo fatturazione elettronica, L. 205/2017

Gentile fornitore,

la Legge di Bilancio per il 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha previsto l'obbligo dell'emissione della fattura elettronica fra privati dal 1° gennaio 2019 (dal 2015 esiste già un corrispondente obbligo per le fatture emesse alla Pubblica Amministrazione).

Tale obbligo è anticipato al 1° luglio 2018 nei seguenti due casi:

1. cessioni di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori. Il DL 28 giugno 2018 n. 79 ha prorogato, dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019, il termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione. Le restanti cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori rimangono soggette a fattura elettronica dal 1° luglio 2018;
2. prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

Al fine di evitare l'impossibilità da parte nostra di processare fatture inviate attraverso canali non previsti dalla nuova normativa, tutti i fornitori sono invitati a verificare, prima di emettere la fattura, se l'operazione effettuata rientra nei casi in cui l'obbligo di fatturazione elettronica è anticipato al 1° luglio 2018.

Se le operazioni oggetto di fatturazione rientrano nei punti 1. e 2. sopra richiamati, la fattura dovrà essere emessa secondo le specifiche tecniche approvate con il provvedimento del direttore delle Entrate del 30 aprile scorso ed andrà trasmessa tramite il Sdi (sistema di Interscambio).

In particolare, considerando l'attività da noi svolta, potrebbe essere applicabile la casistica relativa ai subappalti PA. Potrà agevolarvi in tale valutazione la presenza dei codici CIG/CUP relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari negli ordini da noi emessi.

Nel caso di emissione con modalità diverse da quelle previste (ad es. modalità cartacea), la fattura – per espressa previsione normativa – si considererà **non emessa**.

Si richiama la necessità che il tracciato della fattura elettronica venga correttamente utilizzato, tra cui in particolare con riferimento a:

- campo RiferimentoNormativo, nel quale indicare la norma che consente di non applicare IVA distinguendo, ad esempio per le operazioni non imponibili, tra non "NON IMPONIBILE IVA ART 8-BIS 1° COMMA DPR 633/1972" oppure "NON IMPONIBILE IVA ART 8-BIS 2° COMMA DPR 633/1972 – DICHIARAZIONE D'INTENTO N. XXXXX/18 DEL 01.12.2017"
- blocco Dati Ordine Acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione e Fatture Collegate per indicare i codici CIG/CUP per le fatture attinenti operazioni collegate ad appalti pubblici nei campi CodiceCIG e CodiceCUP
- blocco DatiSal per riportare gli estremi del SAL che giustifica l'emissione della fattura
- campo EsigibilitaIVA per indicare se l'operazione con IVA è soggetta a split payment (scissione dei pagamenti).

Tutte le società del nostro Gruppo hanno registrato il proprio indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche da parte del Sdi.

Il Sdi recapiterà le fatture elettroniche attraverso l'indirizzo telematico della casella PEC registrata.

Il campo "CodiceDestinatario" del file della fattura elettronica andrà compilato inserendo un codice convenzionale "0000000".

Non è obbligatoria la compilazione del successivo campo "PECDestinatario" con l'indirizzo PEC del soggetto cessionario/committente perché il Sdi indirizzerà automaticamente la fattura alla casella di PEC registrata.

Qualora il fornitore/prestatore riceva dallo Sdi una notifica di mancato recapito a tale indirizzo e di deposito della fattura nell'Area riservata del destinatario, è necessario darne comunicazione alla casella email [CO-CSA@fincantieri.it](mailto:CO-CSA@fincantieri.it) allegando anche il pdf della fattura.

Ringraziandovi per la collaborazione salutiamo cordialmente.

Tabella riepilogativa dei più ricorrenti regimi IVA da indicare in relazione Natura dell'operazione.

**TABELLA INDICATIVA DEI PIU' RICORRENTI REGIMI IVA**  
(Allegato alla comunicazione ai fornitori del 29 giugno 2018 in merito all'obbligo di fatturazione elettronica)

NATURA		NOTE
N1	Escluse ex art. 15	Art. 15
N2	Non soggette	Artt.1,2,3,4,5,7,15 e 26 terzo comma Art. 74, primo comma Regime dei contribuenti minimi e forfettari
N3	Non imponibili	Operazioni non imponibili IVA oggettivamente <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 8, primo comma, lett. a) e b) – esportazione</li> <li>- Art. 8-bis, primo comma – navi commerciali d'alto mare e navi da guerra</li> <li>- Art. 9, primo comma – servizi internazionali</li> <li>- Art. 58 D.L. 331/1993 – triangolazioni comunitarie nazionali</li> </ul> Operazioni non imponibili IVA in base a dichiarazione d'intento, ove emessa e nei limiti del plafond attribuito per il periodo <ul style="list-style-type: none"> <li>- Art. 8, primo comma, lett. c)</li> <li>- Art. 8-bis, secondo comma</li> <li>- Art. 9, secondo comma</li> </ul>
N4	Esenti	Art. 10
N5	Regime del margine	
N6	Inversione contabile (reverse charge)	Art. 17, sesto comma – prestazioni di pulizia su edifici Art. 74, settimo e ottavo comma - rottami
N7	IVA assolta in altro Stato UE	

ESIGIBILITA' IVA		NOTE
D	IVA ad esigibilità differita	
I	IVA ad esigibilità immediata	Operazioni imponibili IVA ad aliquote vigenti 4,5,10,22%
S	Scissione dei pagamenti	Split payment art. 17-ter D.P.R. 633/1972 (4,5,10,22 %)

Se non diversamente indicato gli articoli si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.